



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ENDRIZZI, CRIMI, MORRA e AIROLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2014

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di modalità di espressione del voto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014

ONOREVOLI SENATORI. – La Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge elettorale n. 270 del 2005 segnatamente, con riferimento al premio di maggioranza ed al meccanismo del voto bloccato di lista. La Corte, nella medesima pronuncia, ha chiaramente affermato che le «condizioni stabilite dalle norme censurate sono tali da alterare per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all'articolo 48 della Costituzione».

Il sistema elettorale delineato dal giudice costituzionale, di carattere proporzionale, non può tuttavia ritenersi integralmente «autoapplicativo» ed idoneo a «garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo», così come richiesto dalla costante giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, in mancanza degli interventi individuati nella sentenza stessa al punto n. 6 del «Considerato in diritto». La sentenza fa infatti riferimento, oltre ai criteri interpretativi, alla necessità di interventi «normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi» della sentenza stessa. Tali interventi potrebbero tuttavia essere esposti, per loro stessa natura, agli ordinari rimedi impugnativi in via amministrativa, esponendo con ciò stesso anche l'intero meccanismo elettorale ad imprevedibili pericoli di sospensione o annullamento di parti essenziali. Le leggi

elettorali sono però «costituzionalmente necessarie», in quanto indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali, dovendosi sempre scongiurare l'eventualità di «paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica» previsto dall'articolo 88 della Costituzione, ma, al momento, non si ha notizia di iniziative del Governo volte ad emanare, per quanto di competenza, immediatamente gli atti normativi secondari in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e delle soluzioni interpretative ivi indicate.

Il presente disegno di legge interviene, pertanto, sulla normativa elettorale risultante dalla citata pronuncia, al fine di prevedere espressamente in legge quanto delineato in via interpretativa dalla Consulta. Per quanto riguarda la possibilità per l'elettore di esprimere un voto di preferenza, si interviene con riferimento alle previsioni di cui agli articoli 84, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e 17, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, nella parte in cui stabiliscono che sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima «secondo l'ordine di presentazione». Dovendosi ritenere l'ordine di lista operante solo in assenza di espressione della preferenza, come sancito dalla citata sentenza n. 1 del 2014, il disegno di legge introduce il riferimento al numero delle preferenze ottenute. Con riguardo alle modalità di redazione delle schede elettorali di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ed all'arti-

colo 11, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 - i quali stabiliscono che nella scheda devono essere riprodotti i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il *fac-simile* di cui agli allegati - si dispone che quegli schemi siano integrati da uno spazio per l'espressione della preferenza unica, in linea con quanto risultante dal *referendum* del 1991, ammesso con sen-

tenza n. 47 del 1991, in relazione alle formule elettorali proporzionali. Viene conseguentemente modificata la scheda elettorale.

In ragione della natura costituzionalmente necessaria della normativa elettorale ed al fine di eliminare i sopra evidenziati profili di criticità applicativa della legislazione vigente, si auspica un celere e positivo esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati)

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Accanto ad ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale al fine dell'espressione del voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per un candidato della lista. Sono vietati altri segni o indicazioni.»;

b) all'articolo 84, comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo il numero delle preferenze ricevute».

Art. 2.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 3, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Accanto ad ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale al fine dell'espressione del voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere

per un candidato della lista. Sono vietati altri segni o indicazioni.»;

b) all'articolo 17, comma 7, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo il numero delle preferenze ricevute».

Art. 3.

(Modifica della tabella A-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la tabella A-bis è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Art. 4.

(Modifica della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 alla presente legge.

ALLEGATO 1
(Articolo 3, comma 1)

«TABELLA A-bis

Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione
della Camera dei deputati

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
1 _____	10 _____	14 _____	24 _____
2 _____	11 _____	15 _____	
3 _____		16 _____	
4 _____		17 _____	
5 _____	12 _____	18 _____	
6 _____		19 _____	
7 _____	13 _____	20 _____	
8 _____		21 _____	
9 _____		22 _____	
		23 _____	

ALLEGATO 2
(Articolo 4, comma 1)

«TABELLA A

Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione
del Senato della Repubblica

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
1 _____	10 _____	14 _____	24 _____
2 _____	11 _____	15 _____	
3 _____		16 _____	
4 _____		17 _____	
5 _____	12 _____	18 _____	
6 _____		19 _____	
7 _____	13 _____	20 _____	
8 _____		21 _____	
9 _____		22 _____	
		23 _____	

